

La Rosa



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

dott.ssa Livia Rollo Presidente est.
dott.ssa Dora Anastasi Giudice
dott.ssa Giuliana Catalano Giudice

all'udienza del **2 luglio 2018** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

DE CAROLIS Francesco, nato a Siracusa il 7.2.1973, ivi residente in Via Italia n. 103 pal. E scala B.,
Difeso di fiducia dagli avv.ti Sebastiano Troia e Matilde Lipari

- Detenuto agli arresti domiciliari p.q.c. -

IMPUTATO

Per il reato di cui agli artt. 56, 610 c.p., 7 D.L. n. 152/991 perché con minaccia consistita nell'inviare al profilo Facebook di BORROMETI Paolo, giornalista, due file audio della propria voce contenente frasi gravemente intimidatorie, e segnatamente "Leggo il tuo post e quello che nella vita credo che tu faccia, intanto mi presento sono Francesco de Carolis da come si evince, fratello di Luciano, ora gran pezzo di merda ti dico una cosa su mio fratello così almeno la smetti, perché la prossima volta ti vengo a cercare fino al culo di tua madre o di tua moglie e ti spacco il culo con le mani. Perché io sono bravo solo con le mani nella vita perché io sono un onesto cittadino come oggi lo è mio fratello da sei anni. Cosa gran carabiniere, gran pezzo di merda, ea si un cesso, si un cesso. Il giorno in cui ti incontro giuro giuro che con due gran pugni nella faccia ti devo mandare all'ospedale. Devo perdere il nome mio se non ti prendo una mandibola e te la metto dietro. Tu sei un essere spregevole tu sei un essere che punti il dito alla gente e basta, sei uno che giudica, giudica solamente e basta, hai capito? E non scordare quello che ho promesso, nomino nuovamente mio fratello che oggi è la corona della mia testa. Gran pezzo di merda, appena vedo di nuovo la mia faccia, di mio fratello, in un articolo tuo ti vengo a cercare fino a casa e il massacro. E poi mi denunci con sta minchia, con le mani non c'è il carcere, pezzo di merda te lo dico già subito", prendendo spunto da un articolo giornalistico a firma del BORROMETI dal titolo "Siracusa, i clan si dividono la città: boss in libertà e giovani leve pronte a tutto. Ma la gente non denuncia", pubblicato sul sito internet della testata giornalistica "La Spia .it", nel quale veniva fatto riferimento anche a DE CAROLIS Luciano quale appartenente alla consorteria criminale denominata BOTTARO/ATTANASIO operante in Siracusa, presentandosi quindi quale fratello di un soggetto già notoriamente affiliato al citato clan mafioso per aver riportato condanna definitiva, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il BORROMETI a

non scrivere e pubblicare in alcun modo articoli riferentisi ai fratelli DE CAROLIS, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, avendo la persona offesa prontamente presentato querela.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza del fratello DE CAROLIS Luciano al clan BOTTARO/ATTANASIO, nonché al fine di agevolare la predetta organizzazione mafiosa.
Con la recidiva reiterata e specifica
In Siracusa, in data 19.11.2017

486/18
N. / Reg. gen.
14851/17
N. / R.g.n.r.
1707/18
N. / Reg. sent.

Redatta scheda

il _____

N. Mod. 3/SG

N. Reg. Esec

Udienza

In cui sono costituite Parti Civili:

- **Paolo Borrometi**, nato a Ragusa il 1.2.1983, difeso dall'Avv. Vincenzo Ragazzi;
- **Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti**, in persona del Presidente e rappresentante legale dott. Carlo Verna, difeso dall'avv. Vincenzo Ragazzi;
- **Federazione Nazionale Stampa Italiana**, in persona del Segretario Generale e rappresentante legale dott. Raffaele Lorusso, difesa dall'avv. Roberto Eustachio Sisto;
- **Ordine dei Giornalisti di Sicilia**, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Giulio Francese, difeso dall'avv. Marcello Montalbano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

Con decreto di giudizio immediato del 24.1.2018 Francesco De Carolis era citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in composizione collegiale per rispondere del reato ascritto in epigrafe.

All'udienza del 26.3.2018 il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il Giudizio all'avv. Matilde Lipari in udienza, e alla p.o. Paolo Borrometi.

All'udienza del 7.5.2018 il Tribunale ammetteva le costituzioni di parte civile e, dopo l'apertura del dibattimento, le prove richieste dalle parti:

- Per il P.M.: l'esame dei testi di cui alla lista depositata (Borrometi Paolo, Isp. Centonze Davide), l'esame dell'imputato, la stampa di due articoli della testata *online* *laspia.it* a firma di Paolo Borrometi, il cd contenente i *files* audio, il cd contenente i tabulati telefonici di cui all'utenza wind l'elenco dei *file* di *log* di creazione e di accesso alla pagina *facebook* denominata "Francesco De Carolis", il certificato del Casellario Giudiziale di De Carolis Luciano, la sentenza del Gup di Catania n. 963/05 nei confronti di De Carolis Luciano;
- Per la difesa l'esame dell'imputato.

All'udienza del 21.5.2018 il processo era rinviato per assenza del teste Centonze.

All'udienza del 11.6.2018 in ragione del mutamento del Collegio, le parti rinnovavano le rispettive richieste di prova, riportandosi a quelle chieste dinanzi al precedente Collegio, erano quindi escussi i testi Borrometi e Centonze.

All'udienza del 2.7.2018 dopo l'esame dell'imputato, il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria e utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento ai fini della decisione, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.

gn

Il P.M. chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione di reclusione.

Le parti civili chiedevano la condanna dell'imputato e depositavano le conclusioni scritte e la nota spese.

La difesa chiedeva la condanna al minimo della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante contestata.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura pubblica del dispositivo.

2. Le prove e l'accertamento dei fatti

Attraverso le fonti di prova costituite dalle deposizioni testimoniali di Paolo Borrometi e dell'Isp. Centonze, nonché dalle produzioni documentali del p.m. – in particolare, i *files* audio, il certificato del Casellario Giudiziale di De Carolis Luciano, la sentenza del Gup di Catania n. 963/05 pronunciata nei confronti di De Carolis Luciano – è emersa la piena prova della responsabilità penale dell'imputato con riferimento al reato ascritto, come meglio specificato in epigrafe.

Paolo Borrometi ha riferito in dibattimento di essere giornalista, iscritto all'albo dell'Ordine dei giornalisti dal 2013 e alla Federazione Nazionale della Stampa dall'anno successivo.

Ha specificato di occuparsi, in particolare, di cronaca giudiziaria e di criminalità organizzata della Sicilia orientale.

In ragione della sua attività professionale il 16.4.2014 fu aggredito fisicamente, riportando una lesione permanente alla spalla destra e fu vittima, altresì, di un tentativo di danneggiamento tramite incendio della propria abitazione. Da quel giorno vive sotto la tutela dei Carabinieri.

Con riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione ha raccontato che in data 15.11.2017 pubblicò sulla testata giornalistica *online* "laspia.it" un articolo dal titolo "Siracusa, i Clan si dividono la città: boss in libertà e giovani leve pronte a tutto. Ma la gente non denuncia" (prodotto dal P.M. in copia cartacea).

Dalla lettura dell'articolo emerge sinteticamente un elenco dei fatti più recenti che riguardano la criminalità mafiosa della città di Siracusa, con particolare riferimento alle attività delittuose e alla scarcerazione di alcuni esponenti del clan.

Con riferimento agli esponenti di spicco, Borrometi nomina - tra gli altri - Luciano De Carolis e ne pubblica anche una fotografia, insieme a quella di Francesco Fiorentino, Pasqualino Urso, Corrado Greco, Vito Fiorino e Danilo Briante.

UN

Poi conclude l'articolo affermando che *"Gli ex "ragazzi" della via Italia ritornano in libertà, tentano di riprendersi gli affari, fanno pagare il racket, contrastano i ragazzi (quelli sì, più giovani) che vorrebbero imporsi come le nuove leve del clan. E lo fanno anche a "suon di bombe". Certamente, comunque, rimane la gente, stretta fra la paura e le mancate denunce. Ed è proprio questa la "leva" da utilizzare: le denunce, anche anonime. Tanto sappiatelo, prima o poi finiranno in galera, la questione da risolvere è il "quando" e il "quando", il "prima possibile", non dipende solo dall'impegno delle Forze dell'Ordine ma dalle denunce"*.

La mattina del 19.11.2017 quando Borrometi si svegliò trovò sul desktop del proprio telefono cellulare la notifica di due messaggi audio, inviati via *Facebook* dal profilo "Francesco De Carolis" (in atti su cd).

La persona offesa ha chiaramente spiegato che i messaggi sia per il contenuto sia per le espressioni utilizzate cagionarono in lui uno stato di grande timore per la propria incolumità. Nonostante ciò, Borrometi presentò immediatamente querela e, in seguito, mise a disposizione della Polizia Postale il proprio telefono cellulare.

L'Isp. Centonze, in servizio presso la Polizia Postale di Catania, ha riferito in giudizio che in seguito alla denuncia, estrasse una copia forense dei *files* audio dal telefono di Paolo Borrometi e acquisì, tramite richiesta a *Facebook*, i *file di log* associati al profilo di Francesco De Carolis, recante ID 100010208171329, nel periodo compreso tra il 16 e il 20 di novembre 2017.

Dai tabulati di accesso emerse che la casella di posta elettronica associata al profilo in questione era "achilleilgrande@hotmail.com" e che il numero di cellulare associato era 327119251.

Il numero dell'utenza telefonica risultò intestato a Francesco De Carolis.

Paolo Borrometi, oltre a denunciare quanto accaduto, in data 19.11.2017 pubblicò - sempre sulla testata giornalistica *online* *laspia.it* - un secondo articolo, nel quale raccontò delle minacce subite e della carriera criminale di Luciano De Carolis, concludendo ancora una volta con l'invito ai cittadini siracusani a denunciare alle Forze dell'Ordine le attività illecite del De Carolis.

Ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dall'imputato integra il reato di tentativo di violenza privata.

Francesco De Carolis, infatti, profferì nei confronti della persona offesa una serie di minacce alla incolumità fisica di quest'ultimo, che si caratterizzano per gravità e concretezza e, pertanto, appaiono dotate di indiscutibile capacità intimidatoria, atteso che non solo prospettano una aggressione fisica brutale, ma altresì paventano la certa impunità dell'autore.

Dall'ascolto dei *files* audio, infatti, si sente chiaramente l'imputato che afferma in primo luogo:
"la prossima volta ti vengo a cercare fino al culo di tua madre o di tua moglie e ti spacco il culo

U

con le mani." Ed ancora: "il giorno in cui ti incontro giuro giuro che con due gran pugni nella faccia ti devo mandare all'ospedale"; "devo perdere il nome mio se non ti prendo una mandibola e te la metto dietro". E infine: "appena vedo di nuovo la mia faccia, di mio fratello, in un articolo tuo ti vengo a cercare fino a casa e ti massacro. E poi mi denunci con sta minchia, con le mani non c'è il carcere, pezzo di merda te lo dico già subito".

Tali minacce furono pronunciate dal De Carolis allo scopo precipuo di impedire al Borrometi sia di scrivere ancora del fratello Luciano, sia di denunciare la aggressione fisica prospettata. Si può chiaramente udire infatti che De Carolis - come indicato nel capo di imputazione - afferma: "così almeno la smetti" e ancora "e non scordare quello che ho promesso, nomina nuovamente mio fratello".

Come detto, le minacce profferite, per la loro gravità e concretezza, devono ritenersi certamente idonee a coartare la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Tuttavia, il risultato perseguito dall'imputato non si verificò perché, immediatamente dopo aver ricevuto i files audio contenenti le minacce in questione, De Carolis non solo presentò denuncia nei confronti dell'imputato, ma pubblicò lo stesso giorno un articolo di giornale in cui raccontò apertamente quanto subito.

Ne deriva che la condotta posta in essere integra, sotto il profilo materiale, quella di tentativo di violenza privata.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Cass. pen. Sez. V, 11-07-2013, n. 40782).

Peraltro l'imputato ha diffusamente riferito in giudizio il grande timore che ingenerò in lui l'ascolto dell'audio messaggio e ha chiarito di aver denunciato quanto subito, nonostante la paura per la propria incolumità fisica.

Ritiene il Tribunale, inoltre, che la condotta posta in essere dall'imputato sia aggravata ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152/1991, sotto il profilo del metodo utilizzato, ossia posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.

Anzitutto deve rilevarsi che all'imputato è contestata l'aggravante sotto il duplice profilo, quello del metodo e quello dell'agevolazione.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione in forma alternativa di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991,

UN

conv. in legge n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive. In tal caso, la condanna per uno solo dei profili integranti l'aggravante in questione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass. Pen. Sez. 5, n. 18635 del 14/02/2017).

Con particolare riferimento al metodo la Suprema Corte ha poi chiarito che per la sussistenza di tale circostanza è sufficiente il ricorso a modalità della condotta che evocino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Cass. Pen. 6 n. 41772 del 13/06/2017).

Nel caso di specie deve anzitutto evidenziarsi che l'imputato, preliminarmente alla pronuncia delle frasi intimidatorie, si presenta come fratello di Luciano, sottolineando la portata intimidatoria che il nome del fratello reca con sé con una pausa di silenzio tra la pronuncia del nome e l'inizio delle minacce (come si evince chiaramente dall'ascolto del *file* audio in atti).

Inoltre si comprende dal tenore delle espressioni utilizzate che l'imputato vede nel proprio fratello un modello di comportamento, tanto da definirlo "corona della mia testa".

La caratura criminale di Luciano De Carolis è provata dal certificato del Casellario Giudiziale (in atti), da cui emerge che lo stesso è stato condannato con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 1.12.2005, definitiva il 18.6.2008, (in atti) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 19.5.2007, definitiva il 14.6.2008 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 della l. 203/1991.

Inoltre, in dibattimento sia Paolo Borrrometi sia l'imputato in sede di esame hanno confermato di conoscere dettagliatamente i precedenti penali di Luciano De Carolis.

L'imputato, minacciando un grave danno all'incolumità del giornalista, ha tentato con la sua condotta di costringerlo a non nominare suo fratello negli articoli che pubblica.

Gli articoli in questione riguardano l'attività criminale del sodalizio mafioso Bottaro- Attanasio, rispetto al quale Luciano De Carolis riveste un ruolo di spicco.

Inoltre, non vi è dubbio che l'associazione mafiosa cui Luciano De Carolis è risultato appartenere sia operante nel territorio di Siracusa, ossia nell'area geografica ove la condotta dell'imputato è stata posta in essere e ove abita la persona offesa e che, quindi, il richiamo ad un esponente di spicco della stessa reca con sé una indubbia forza intimidatoria.

La circostanza, affermata dall'imputato, secondo cui il proprio fratello oggi lavora onestamente non vale a scalfire l'indubbia capacità intimidatoria di quest'ultimo, fortemente legata a quella del sodalizio mafioso cui appartiene.

u

Inoltre, il fatto che l'imputato non sia parte di detta associazione non rileva ai fini dell'integrazione della circostanza *de quo*. Infatti la stessa è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Cass. Pen. Sez. 2 n. 16053 del 2015).

Quanto sostenuto in proposito dalla difesa in sede di discussione finale, ossia che: *"Questo non è il metodo mafioso, è anche il metodo mafioso, ma è il metodo nostro, ripeto, che per manifestare la nostra ira, la nostra rabbia, ci esprimiamo in modo troppo colorito, troppo aggressivo, troppo violento."*, appare quantomeno non condivisibile sul piano sociologico, storico e culturale.

Con riferimento alla aggravante di cui all'art. 7 della l. 203/1991 sotto forma di agevolazione mafiosa, deve osservarsi che in dibattimento non è stata raggiunta la prova che il reato è stato commesso dall'imputato al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa cui il fratello appartiene.

In particolare è certo che l'imputato con la propria condotta abbia agito nell'intento di costringere Paolo Borrrometi all'omertà, intesa quale "legge del silenzio" imposta dal timore di ritorsioni e consistente nell'astenersi volutamente da accuse, denunce, testimonianze o anche da qualsiasi giudizio nei confronti di una determinata persona, ma non è emersa in modo altrettanto certo la prova che l'imputato abbia agito con la finalità, anche se non esclusiva, di agevolare il clan mafioso Bottaro- Attanasio né con la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (si veda Cass. Pen. Sez. III n. 9142 del 13/01/2016).

3. L'elemento psicologico del reato

Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene che le modalità del fatto indicano univocamente che la condotta dell'imputato fu supportata dal coefficiente psicologico della rappresentazione e volontà del reato oggetto dell'imputazione.

In particolare, l'elemento soggettivo del reato di violenza privata consiste nel dolo generico ossia nella coscienza e volontà di costringere taluno, mediante l'uso della violenza o della minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa.

Al riguardo si evidenzia che l'imputato in giudizio, dopo aver confermato la paternità delle dichiarazioni, ha affermato di essersi pentito con riferimento alle modalità espressive utilizzate - con particolare riferimento al proprio tono di voce e al linguaggio - ma non ha espresso alcuna resipiscenza con riferimento al fatto in sé, confermando in pieno la propria scelta di condotta.

u

Quanto alla consapevolezza e volontà dell'aggravante contestata si rimanda a quanto sopra illustrato.

4. Il risarcimento del danno

Con riguardo al risarcimento del danno, ritiene il Tribunale che il comportamento dell'imputato abbia cagionato alla Parte Civile, Paolo Borrometi danni di natura non patrimoniale: in proposito, non può trascurarsi il patimento derivato al giornalista dal timore per la propria incolumità, tenuto conto della gravità delle minacce subite e della loro certa capacità intimidatoria.

Del pari si ritiene che il comportamento dell'imputato abbia cagionato un danno di natura non patrimoniale anche agli enti costituiti parte civile.

In particolare, Paolo Borrometi ha confermato in giudizio di essere iscritto sia all'Ordine dei Giornalisti sia alla Federazione Nazionale Stampa Italiana.

Inoltre tali enti hanno agito, come dagli stessi affermato in giudizio, con la finalità di garantire la più ampia libertà di stampa e l'esercizio della professione da parte degli iscritti.

Ritiene tuttavia il Tribunale che non sia emersa in giudizio la prova dell'ammontare del danno, che dovrà essere concretamente individuata dal Giudice Civile, seppur in via equitativa.

5. Le circostanze del reato e la pena

Attesa la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e all'entità del danno ex art. 133 c.p., il Tribunale ritiene pena equa anni due e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 612 c.p. anni due di reclusione, diminuita ad anni uno e mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 56 c.p., aumentata ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. ad anni due mesi quattro e giorni venti di reclusione per l'art. 99, commi 4 e 5, c.p., e, infine, per l'art. 7 d.l. 152/1991 ad anni due e mesi otto di reclusione.

Ritiene il Tribunale di applicare l'aumento per la recidiva contestata, sussistendone i presupposti.

L'imputato, infatti, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per numerosi reati contro il patrimonio, in materia di gioco e scommesse clandestine, nonché in violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. E' inoltre stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 337 c.p.

Non si concedono le circostanze attenuanti generiche, atteso che dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi da valutare positivamente in tal senso.

ur

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

Per la stesura della motivazione, si è ritenuto idoneo il termine di novanta giorni dalla pronuncia della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara DE CAROLIS Francesco colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.,

condanna DE CAROLIS Francesco al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, BORROMETI Paolo, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Federazione Nazionale Stampa Italiana e Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti;

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna DE CAROLIS Francesco alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite, BORROMETI Paolo, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Federazione Nazionale Stampa Italiana e Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, che si liquidano in € 1.935,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte civile;

Visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Siracusa, 2 luglio 2018

Il Presidente

Livia Rollo
Livia Rollo

Depositato in Cancelleria

il 06.07.2018

V. Agliano
IL CANCELLIERE
VINCENZA AGLIANO

